



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 30/01/2008

OGGETTO:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.00 IN MATERIA DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA (ART.90 C.1 E ART.91 C.2 D.L.VO N.163/2006 APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N.130/2005.

L'anno duemilaotto il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18,45 nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
FERRANDINO GIUSEPPE	X	
FERRANDINO VINCENZO	X	
ZABATTA VINCENZO	X	
TRANI GIANLUCA	X	
MIGLIACCIO PASQUALINO	X	
FERRANDINO CIRO	X	
MAZZELLA GIOSUE'	X	
BERNARDO CARMINE	X	
AMBROSINO ROSA	X	
DI MEGLIO GIUSEPPE	X	
DI MEGLIO ISIDORO	X	
PILATO RAFFAELE	X	
D'AMBRA GUGLIELMO	X	
SORRENTINO GIOVANNI	X	
FERRANDINO PAOLO	X	
IANNOTTA SANDRO	X	
CONTE DAVIDE	X	
MONTAGNA LUCA	X	
MATTERA LUIGI	X	
SCOTTI GENNARO	X	
PIRICELLI ANTONIO	X	

Totale presenti 21 Totali assenti

Si dà atto che durante lo svolgimento dei lavori consiliari si è allontanato il consigliere Giuseppe Di Meglio.

Presenti N.20

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento n.4) all'o.d.g. , di cui all'oggetto.

omissis

Terminati gli interventi da parte dei consiglieri, il **Presidente** pone quindi ai voti mediante appello nominale prima della proposta di delibera e del Regolamento gli emendamenti proposti, che vengono approvati all'unanimità dai venti consiglieri presenti e votanti. Quindi pone in votazione la proposta di delibera e il Regolamento che viene votato prima articolo per articolo e poi nella sua interezza, riportando ogni singola votazione l'unanimità dei voti dei venti consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente prende atto dell'esito delle votazioni sui singoli articoli e sul Regolamento nel suo complesso così come emendato, votato favorevolmente da tutti i consiglieri presenti in aula;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

Il "Regolamento per la gestione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro in materia di servizi di ingegneria e di architettura (art.90, c.1.e art. 91, c.2 d.lgs 163/2006" approvato con . delibera del commissario straordinario del 23/05/2007 n. 130;

Che l'articolo 91, comma 2, del '*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*', approvato con d. lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che l'affidamento di incarichi di progettazione e, in genere, degli altri servizi di ingegneria e di architettura previsti dall'art. 90, comma 1, possono essere affidati con la procedura semplificata prevista dall'art. 57, comma 6, con invito a gara di almeno 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Che l'articolo 57, comma 6, che a sua volta, al fine di individuare i soggetti (almeno 5) da invitare alla gara (trattativa privata plurima) prevede una (prima) fase di prequalificazione, con la quale la stazione appaltante, mediante adeguata pubblicità di apposito avviso (bando), identifica i candidati da ammettere alla successiva fase di gara vera e propria, che viene aggiudicata o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83) o con il criterio del prezzo più basso (art. 82). Infatti, a proposito di tale secondo criterio di aggiudicazione, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 4 del 29.3.2007 evidenzia che a norma della legge 248/2006 devono ritenersi abrogate le norme che prevedevano l'obbligatorietà di minimi tariffari per servizi resi da professionisti, per cui è ora possibile esperire anche gara con il criterio del prezzo più basso (ex art. 82) per l'affidamento di incarichi di ingegneria e di architettura;

CONSIDERATO

che la medesima Determina n. 4 del 29.3.2007 dell' "Autorità" stabilisce tra l'altro che anche i servizi di ingegneria e di architettura possono essere inclusi, a giudizio delle singole Amministrazioni, tra i servizi acquisibili con il sistema "in economia" di cui all'art. 125 del D. Lgs. N. 163/06;

che tale strumento concilia l'esigenza di celerità (e, quindi, il requisito di efficacia dell'azione amministrativa) negli affidamenti degli incarichi, eliminando la prima delle due fasi del procedimento (che invece di essere effettuata per ogni incarico da affidare viene effettuata una sola volta, in via generale, in sede di costituzione dell'elenco) con i principi di trasparenza, economicità e concorrenzialità previsti dall'art. 2 del "Codice degli Appalti";

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Tecnico prot. Int. N. 63/u.t. del 24/01/08 con la quale sono stati evidenziate una serie di incongruenze che rendono il regolamento

approvato meritevole di opportune modifiche ed integrazioni affinché lo stesso possa essere di valido supporto all'attività amministrativa dell'Ente comunale;

VISTO l'allegato Regolamento così come proposto dal Dirigente del Settore Tecnico ed integrato in sede di discussione;

Visto il TUEL n.267/2000;

Visto il D.L.vo 12.04.2006 n.163;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/00;

CON voti unanimi resi dai venti consiglieri presenti e votanti;

delibera

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende di seguito riportato anche se materialmente non trascritto:

➤ approvare come in effetti approva il nuovo *“Regolamento per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di importo inferiore a 100.000 € in materia di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 90, c. 1 e art. 91, c. 2, del d. lgs. 163/2006.* che qui si allega, per formarne parte integrante e sostanziale.

➤ dare atto che con il presente atto si intende sostituita ed abrogata ogni precedente regolamentazione, con particolare riferimento al Regolamento approvato dal Commissario Straordinario con atto n.130 del 23.05.2007.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 20 voti favorevoli, resi dai consiglieri presenti e votanti (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Pasqualino Migliaccio, Vincenzo Zabatta, Ciro Ferrandino, Giosuè Mazzella, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Raffaele Pilato, Giovanni Sorrentino, Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Davide Conte, Luca Montagna, Luigi Mattera, Gennaro Scotti, Antonio Piricelli).

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

CITTA' DI ISCHIA
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 €
(Art. 90, comma 2, del d. lgs. 12.4.2006, n. 163)**

In corsivo le integrazioni
~~In barrate le abrogazioni~~

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Oggetto del presente Regolamento è la costituzione di un elenco di tecnici per affidare incarichi di ingegneria e di architettura di importo inferiore ai 100.000 € e di cui all'art. 91, comma 2, del Decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”*, in seguito denominato *“Codice”*.
2. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento i servizi attinenti alla progettazione, alla direzione lavori, ai collaudi nonché a tutti i servizi tecnicoamministrativi di cui al comma 1 dell'art. 90 del *“Codice”*, di importo inferiore ai 100.000 €.
3. Il presente Regolamento fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco dei soggetti per affidamento di incarichi.
4. Ai fini del conferimento degli affidamenti di servizio che formano oggetto del presente Regolamento, tutti i servizi di ingegneria e di architettura dallo stesso previsti, entro il limite di importo fino a 100.000 €, sono affidabili in economia ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del *“Codice”*.

Articolo 2 (Articolazione dell'elenco)

1. L'Elenco dei professionisti formato dall'Amministrazione si articola in classi/categorie di cui alla legge 143/1949 indicate al comma successivo e per tipo di prestazione professionale (studi di fattibilità; progettazione; attività di verifica e validazione; direzione lavori; prestazioni accessorie; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; supporto al responsabile unico del procedimento; collaudo tecnico delle strutture e degli impianti; collaudo tecnicoamministrativo).
2. Le classi e categorie di cui al comma precedente sono:
 - la – Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiate su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
 - lb – Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
 - lc – Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
 - ld – Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, e in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
 - le – Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
 - lf - Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.

Ig - Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico ivi comprese le strutture antisismiche.

IIIa – Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

IIIb – Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.

IIIc – Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

Iva – Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.

Via – Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianure e colline, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.

Vib – Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.

VIIa – Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi di acqua e di bacini montani.

VIIb – Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.

IXa – Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.

IXb – Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.

IXc – Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

Articolo 3 (Soggetti ammessi all'iscrizione)

1. Possono iscriversi per gli incarichi di cui al presente Regolamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del "Codice", i seguenti soggetti:

- a) professionisti singoli;
- b) professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815 e successive modificazioni;
- c) società di professionisti (società di persone) di cui all'art. 90, comma 2, lettera e) del "Codice" (s.n.c; s.a.s; cooperative);
- d) società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 2, lettera f) del "Codice";
- e) raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopraelencati;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui all'art. 90, comma 2, lettera h) del "Codice".

2. Ai sensi dell'art. 51 del DPR 21.11.1999, n. 554 è fatto espressamente divieto di fare richiesta di iscrizione singolarmente e contemporaneamente in qualsiasi altra forma di associazione o società di cui ai precedenti b), c), d), e) ed f).

3. I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere, obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del DPR 554/1999, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

4. In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell'incarico è vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell'Elenco.

Articolo 4 (Modalità di iscrizione – Presentazione delle domande)

1. I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi devono far pervenire, entro la data fissata dal relativo Avviso, di cui al Modello allegato, apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune in busta sigillata indirizzata al Comune e recante all'esterno il nominativo del soggetto, oppure dei soggetti in caso di raggruppamento temporaneo, nonché la dicitura "Domanda di inserimento negli elenchi per il conferimento di incarichi tecnici".

2. Possono presentare istanza i soggetti per i quali non sussistono i divieti previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/06 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99.

3. La busta dovrà contenere:

I - la domanda di inserimento nell'elenco (mod. 1) con indicazione completa dei dati personali, redatta in base agli schemi allegati (da mod. 2 a mod. 5) contenente una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 relativa ai propri dati identificativi;

II - curriculum professionale nel caso di professionista singolo, oppure più curricula professionali, uno per ciascun professionista, nel caso di associazione di professionisti, raggruppamenti temporanei e società di ingegneria, indicante:

a. gli incarichi di redazione di studi di fattibilità, di progettazione, di direzione lavori, di prestazioni accessorie, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di supporto al R.U.P., di collaudo tecnico delle strutture e degli impianti, di collaudo tecnico – amministrativo, relativi ad interventi rientranti nelle tipologie di opere e/o lavori di cui alla precedente elencazione oggetto della domanda, ultimati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (mod. 6°);

b. gli incarichi di attività di verifica e validazione della progettazione, svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (mod. 6B);

c. due incarichi ritenuti maggiormente rappresentativi della propria capacità professionale, ultimati nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, redatti esclusivamente in base allo schema allegato, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (mod. 6C); gli incarichi indicati in questo elenco potranno essere illustrati da una documentazione costituita da:

➤ descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell'opera (max n. 2 fogli formato A4);

➤ eventuali note esplicative (max 1 foglio formato A4);

➤ elaborati grafici (max n. 4 fogli formato A3);

III – la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto (professionista singolo, associazione di professionisti, raggruppamenti temporanei e società di ingegneria) con l'indicazione obbligatoria delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese di appartenenza (max n. 4 fogli formato A4);

IV – dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in ordine alla insussistenza dei divieti di cui agli artt. 38 del D. Lgs n. 163/06 e 51 del D.P.R. n. 554/99 ed in ordine ai contenuti previsti dagli artt. 53 e 54 del suddetto D.P.R. n. 554/99, redatta secondo l'allegato mod. 7;

V – in caso di candidatura per le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i.;

VI – consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03. redatto secondo l'allegato mod. 8;

Si precisa che l'assenza di presentazione della documentazione lettere a), b) e c) del punto II non costituiscono causa di esclusione.

Non saranno accettate nella formazione degli elenchi le domande di inserimento:

- pervenute oltre il termine fissato dall'Avviso; farà fede, a tal fine, il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune;
- con documentazione incompleta;
- che non utilizzino i fac-simili allegati all'Avviso o che non siano correttamente compilate;
- presentate dal professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o come componente di più di un raggruppamento;
- senza curriculum e/o dichiarazioni;
- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
- con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Articolo 5 (Modalità di costituzione dell'elenco)

1. Al termine della presentazione delle domande, sarà costituito uno specifico elenco articolato per ogni classe/categoria e per tipo di prestazione professionale (studi di fattibilità, progettazione, attività di verifica e validazione della progettazione, direzione lavori, prestazioni accessorie, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, supporto al R.U.P., collaudo tecnico delle strutture e degli impianti e collaudo tecnico – amministrativo) *in funzione delle esperienze maturate emerse dal curriculum presentato*. ~~in funzione dei seguenti parametri:~~

~~a). importi dei lavori di cui all'art. 4, comma 3, punto II, lettera a) e b);~~

~~b). importi dei lavori di cui all'art. 4, comma 3, punto II, lettera c);~~

~~c). numero di dipendenti della struttura organizzativa di cui all'art. 4, comma 3, punto III;~~

~~ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:~~

~~a. = 40 punti;~~

~~b. = 40 punti;~~

~~c. = 20 punti.~~

2. A seguito di specifico avviso pubblicato con le modalità di cui all'art. 4 con cadenza annuale, i soggetti inseriti negli elenchi possono presentare aggiornamenti dei loro curricula e della descrizione della loro organizzazione. I curricula dovranno riguardare gli incarichi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'aggiornamento degli stessi.

Articolo 6 (Aggiornamento dell'Elenco)

1. L'Elenco è aperto e viene aggiornato (con nuove iscrizioni) semestralmente, entro il 31 luglio dell'anno in corso ed il 31 gennaio dell'anno successivo, rispettivamente sulla base delle richieste pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione dirigenziale.

2. I professionisti che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa sono automaticamente inseriti entro la data sopra indicata.

3. I soggetti iscritti nell'Elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.

4. Ogni ulteriore modifica che possa comunque avere rilevanza ai fini dell'Elenco previsto dal presente Regolamento deve essere comunicata tempestivamente.

Articolo 7

(Cause di esclusione per l'iscrizione nell'Elenco ed eventuale cancellazione)

1. Non possono essere iscritti e/o vengono cancellati dall'Elenco, se già iscritti, i soggetti che:

- abbiano perduto uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del "Codice";
- si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della professione;
- abbiano perduto i requisiti di iscrizione degli Albi professionali;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale;
- abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale, per fatti inerenti l'attività professionale.

Per fatti inerenti all'attività professionale.

2. Della cancellazione è data comunicazione personale all'interessato.

Articolo 8

(Durata dell'iscrizione)

1. Il Soggetto rimane iscritto fino a comunicazione di cancellazione oppure fino a eventuale annullamento dell'Elenco.

2. L'Amministrazione può effettuare, a suo insindacabile giudizio, revisioni generali o parziali dell'Elenco.

3. L'Amministrazione può richiedere ai professionisti iscritti di rinnovare le dichiarazioni fatte in sede di iscrizione nonché di integrarle sia sulla base di nuove previsioni normative che sulla base di specifiche esigenze di conoscenza dell'affidabilità professionale.

Articolo 9

(Tenuta dell'Elenco)

1. Il Dirigente del Settore Tecnico – Lavori Pubblici del Comune gestisce l'Elenco dei professionisti a mezzo di programma informatico e ne cura la tenuta e l'aggiornamento periodico.

Articolo 10

(Affidamento degli incarichi)

1. Gli incarichi per i servizi di cui all'articolo 1, affidabili con le procedure in economia di cui all'art. 125 del "Codice", sono conferiti dal Dirigente nella qualità di Responsabile unico del procedimento, con Determinazione nella quale vengono specificati i motivi del ricorso al professionista esterno qualora si verifichi uno dei seguenti casi, certificati dal Responsabile unico del procedimento:

- a) carenza di organico, certificata dal Responsabile del procedimento;
- b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- c) difficoltà di svolgere le funzioni d'istituto;
- d) lavori di speciale complessità;

- e) lavori di rilevanza architettonica o ambientale;
- f) lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati.

2. Gli incarichi di cui all'articolo 90, comma 2, del "Codice" per importi inferiori a 100.000 €, al netto dell'Iva e se dovuti di CNPAIA o altri oneri, potranno essere affidati con le seguenti modalità:

A) per importi inferiori a 20.000 € con affidamento diretto, previa presentazione di preventivo, mediante emissione di determinazione dirigenziale, con il criterio della rotazione, a parità di requisiti tecnici, fra gli iscritti nell'Elenco a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria;

B) per gli importi pari o superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000 €, saranno invitati a presentare preventivo/offerta, con il criterio della rotazione, almeno cinque professionisti a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria, se sussistono in tale numero aspiranti idonei iscritti nell'Elenco e tenuto conto dei principi fissati dall'art. 57, comma 6, del "Codice" e di cui al successivo articolo 11.

Qualora i professionisti non siano presenti in numero adeguato, *il RUP potrà valutare l'opportunità di individuarli saranno prequalificati* sulla base di pubblicazione di apposito avviso e/o in base a indagini di mercato. L'individuazione dell'affidatario avviene in base alla migliore offerta/preventivo presentata/o.

3. Con la determinazione di affidamento deve essere approvata la relativa convenzione/disciplinare d'incarico con il professionista prescelto. Tale determinazione verrà inviata al professionista con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno *o con altre forme di comunicazioni ritenute idonee dal RUP (Fax, consegna a mano etc).*

4. All'atto dell'affidamento dell'incarico vengono verificati i requisiti dichiarati in sede di iscrizione nell'Elenco, del soggetto affidatario, il quale deve inoltre dimostrare la regolarità contributiva.

5. ~~Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco non può avere più di un incarico annuale.~~ *Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al precedente comma 2 lett. a) e b) qualora:*

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 50.000,00;

b) non siano trascorsi almeno sei mesi dalla conclusione di un incarico di progettazione affidato in precedenza. L'incarico, nella fattispecie, può ritenersi concluso con l'acquisizione del progetto agli atti del protocollo dell'Ente.

c) non siano trascorsi almeno dodici mesi dall'affidamento di un incarico di Direzione Lavori e/o Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione affidato in precedenza.

d) non siano trascorsi almeno dodici mesi dall'affidamento di un incarico di Collaudatore affidato in precedenza.

6. Per l'affidamento degli incarichi di importo stimato da 100.000 all'importo pari alla soglia comunitaria (€ 211.000) si applicano, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del "Codice", le norme sulla pubblicità previste dall'art. 124, comma 5, del "Codice", il quale prevede la pubblicazione del bando di gara su:

- a) gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
- b) sito informatico del Comune;
- c) sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- d) sito informatico dell'osservatorio;
- e) Albo pretorio del Comune;

~~Il R.U.P. La Giunta Comunale~~, può, con proprio atto ~~di indirizzo~~ stabilire altre forme di pubblicità integrativa.

La relativa gara si svolge con procedura aperta o ristretta (mediante pubblico incanto o licitazione privata) a norma dell'art. 55 del "Codice", con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso o del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli

articoli 82 e 83 del "Codice", secondo le istruzioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 29 Marzo 2007, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 253, comma 3, del "Codice", fino all'emanazione del nuovo Regolamento nazionale si applicano ancora le disposizioni previste dal Regolamento approvato con il DPR 21.11.1999, n. 554 agli articoli 62, 63 e 64, per quanto non incompatibili con le disposizioni del "Codice".

7. Per gli affidamenti di importo stimato superiore alla soglia comunitaria si applicano le norme del "Codice" per gli appalti sopra soglia.

8. Per gli incarichi di cui ai precedenti commi 6 e 7 il Dirigente, prima dell'attivazione del procedimento ~~richiede atto di indirizzo alla Giunta Comunale in ordine al~~ *sentito il R.U.P.* stabilisce *il* criterio di aggiudicazione da prescegliere (prezzo più basso di cui all'art. 82 oppure offerta economicamente di cui all'art. 83 del "Codice"). *Il R.U.P.* ~~La Giunta Comunale~~ può, altresì, disporre forme integrative di pubblicità dei bandi relativi agli affidamenti di cui *al precedente* ~~ai precedenti commi 6 e~~ *comma 7.*

Articolo 11 (Procedura di selezione dei concorrenti)

1. La selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta per l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 91, comma 2, ed art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06, avverrà utilizzando gli elenchi predisposti ai sensi dell'art. 2 con il principio della rotazione e nel rispetto dei seguenti altri principi:

a. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non discriminazione);

b. obbligo di considerare condizione essenziale il possesso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire; (principio della proporzionalità)

c. divieto di invitare soggetti *che ricadono nelle condizioni di cui al precedente art. 10 comma 5* ~~prima che siano decorsi 6 (sei) mesi dalla data di espletamento di un precedente incarico affidato sulla base dell'Avviso~~ (principio della parità di trattamento *e della rotazione*);

~~d. divieto di invitare soggetti ai quali sia già stato affidato un incarico sulla base dell'Avviso nel medesimo anno solare (principio della parità di trattamento — principio di rotazione);~~

~~d. facoltà di considerare, nel caso l'incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e/o lavori di cui all'elencazione di cui al precedente articolo 2, condizione di preferenza per un soggetto l'essere presente, comunque con adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipi di opere e/o lavori (principio della efficienza ed efficacia e della parità di trattamento).~~

2. I soggetti, in numero non inferiore a cinque, da invitare a presentare offerta relativa all'incarico da affidare sono scelti ~~seguendo la graduatoria delle~~ *dal R.U.P. sulla base dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, rotazione e trasparenza dallo* specifico elenco *tenendo conto delle limitazioni di cui al precedente art. 10 comma 5.* ~~con esclusione dei soggetti che abbiano espletato un precedente incarico nel medesimo anno solare e non concluso da almeno 6 mesi.~~

Articolo 12 (Presentazione delle offerte)

1. Con apposita Determinazione Dirigenziale saranno stabilite le modalità di presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati.

2. Il provvedimento specificherà:

➤ gli elementi essenziali della prestazione e lo schema di disciplinare di incarico o di convenzione;

➤ la classe e le categorie dei lavori cui si riferisce l'incarico, individuate in base alla elencazione di cui all'art. 14 della Legge n. 143/49 e s.m.i.;

➤ l'importo presunto delle opere e dei lavori, suddiviso nelle classi e categorie, secondo l'elencazione di cui all'art. 14 della Legge n. 143/49 e s.m.i., cui si riferisce l'incarico;

➤ l'elenco dei soggetti da invitare;

➤ il criterio di aggiudicazione: se del "prezzo più basso" previsto dall'art. 82 del "Codice" o della "offerta economicamente più vantaggiosa" prevista dal successivo art. 83¹, con la specificazione, in tale secondo caso dei seguenti elementi di valutazione dell'offerta, così come specificati dall'art. 64 del DPR 554/1999:

a) professionalità, desunta dal curriculum presentato per l'iscrizione nell'elenco e dalla successiva integrazione eventualmente allegata all'offerta: punti da 20 a 40;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dal/i curriculum del/i professionista/i che svolgeràà/anno il servizio (art. 64, c. 2, lett b>, DPR 554/99): punti da 20 a 40;

c) ribasso percentuale sull'importo stimato posto a base di gara, indicato nell'offerta economica: punti da 10 a 30;

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo: punti da 0 a 10.

La somma dei fattori ponderali deve essere uguale a cento e le misure dei punteggi sono stabilite di volta in volta con la determinazione dirigenziale che approva il Bando di gara, in rapporto alla relativa importanza di ogni elemento di valutazione.

➤ Il termine di presentazione delle offerte.

Articolo 13 (Conferimento dell'incarico)

1. L'incarico sarà conferito al miglior offerente sulla base della graduatoria risultante dall'applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 82) e dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del "Codice"), secondo i criteri stabiliti nella Determinazione Dirigenziale di cui all'art. 12.

2. Con apposita Determinazione Dirigenziale, si provvederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/06 e dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Articolo 14 (Modalità di svolgimento degli incarichi)

¹ Ciò tenuto conto dell'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'art. 2 della legge 248/2006 che

consente di utilizzare anche il criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" di cui all'art. 82 del Codice (V. Determinazione Autorità n. 4/2007);

Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli e secondo quanto stabilito nella convenzione d'incarico, oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Comune, fatta salva l'applicazione delle previste penalità nonché la corresponsione delle eventuali spettanze, di revocare l'incarico con preavviso di dieci giorni da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pagando il compenso dovuto per l'opera fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca, e relativa cancellazione dall'Elenco.

Articolo 15 (Subappalto)

1. L'affidatario di servizi di cui al presente Regolamento non può avvalersi del subappalto.
2. Ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del "Codice", l'affidatario dei soli servizi di progettazione può avvalersi del subappalto per le attività relative alle indagini geologiche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Articolo 16 (Corrispettivi per gli incarichi)

1. I corrispettivi per gli incarichi relativi ai servizi oggetto del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, saranno quantificati, con riferimento al preventivo/offerta presentato/a, nella convenzione/disciplinare d'incarico stipulata/o con il professionista, nella quale verranno indicate anche le modalità di pagamento.

Articolo 17 (Pubblicità degli affidamenti)

1. L'avvenuto affidamento degli incarichi è soggetto alla pubblicazione sul sito internet ed all'Albo pretorio del Comune.
2. Gli incarichi di importo inferiore ai 20.000 € saranno pubblicati ogni sei mesi e per la durata di quindici giorni.
3. Gli incarichi di importo superiore ai 20.000 € verranno pubblicati individualmente per quindici giorni e verrà data comunicazione ai soggetti invitati alla gara.

Articolo 18 (Pubblicazione del Regolamento – Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore al sedicesimo giorno.

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

**IL PRESIDENTE
DI MEGLIO ISIDORO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

Si attesta che la presente deliberazioni viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
